

TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC ed

istanza autorizzazione alla notifica ex art. 151 C.P.C.

Per Prof.ssa CARISTIA Nuccia

-Ricorrente

Contro

MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca

Oggi M.I. – Ministero dell'Istruzione

in persona del legale rappresentante Cod. Fisc. 80185250588

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA (RM)

- Resistente

E nei confronti di

Prof.ssa GALIOTO Carmela

Nata a SIRACUSA il 30.09.1963, Cod. Fisc. GLTCML63P70I754J

residente in Via Cosentino n. 17 di Buccheri (SR)

e

Prof.ssa VALVO Sebastiana

-

Nata a SIRACUSA il 14.08.1973, Cod. Fisc. VLVSST73M54I754P

residente in Via G. Marconi n. 17 di Palazzolo Acreide (SR)

- Resistenti

§ § §

La Prof.ssa **Nuccia CARISTIA**, nata a Buscemi (SR) il 28.11.1962, c. f. CRSNCC62S68B287J, e residente in Contrada S. Venera s.n. di Buscemi (SR), elettivamente domiciliata in Via Sardegna, n. 1 Complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME) nello studio dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, c. f. FBA MSM 70D28 F158V, fax 0941 701160, con domicilio digitale presso la pec *massimilianofabio@pec.giuffre.it*, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega allegata in calce al presente atto,

PREMESSO IN FATTO

Sulle condizioni personali, professionali e familiari della ricorrente

1) Che, la deducente dall'1.09.2021 è titolare nel posto comune della scuola primaria (cod. SREE829017) VIII I.C. "E. VITTORINI" di SIRACUSA, nel quale è stata erratamente trasferita a seguito di domanda condizionata presentata il 7.05.2021, in quanto individuata docente soprannumerario nella scuola primaria dell'I. C. "Valle dell'Anapo" di Ferla (SR) presso il quale la ricorrente è stata docente titolare ed in servizio fino al 31.08.2021;



2	Scuola	SREE85401X SR	I I.C. V. MESSINA PALAZZOLO A.
3	Scuola	SREE846011 SR	I I.C. G.M. COLUMBA SORTINO
4	Scuola	SREE80101B SR	II I.C. FALCONE-BORSELLINO SR
5	Scuola	SREE81301N SR	XIII I.C. ARCHIMEDE SIRACUSA
6	Scuola	SREE829017 SR	VIII I.C. E. VITTORINI SIRACUSA
7	Scuola	SREE80601E SR	VII I.C. G.A. COSTANZO SIRACUSA
8	Scuola	SREE01301P SR	I C.D. E. DE AMICIS AVOLA
9	Scuola	SREE83301V SR	II I.C. G. BIANCA AVOLA
10	Scuola	SREE82501X SR	II I.C. A. VOLTA FLORIDIA
11	Scuola	SREE81201T SR	X I.C. E. GIARACA' SIRACUSA
12	Scuola	SREE811012 SR	XIV I.C. K. WOJTYLA SIRACUSA
13	Scuola	SREE80501P SR	I.C. N. MARTOGLIO SIRACUSA
14	Scuola	SREE844019 SR	II I.C. A. MANZONI PRIOLO G.
15	Scuola	SREE845015 SR	I I.C. D. DOLCI PRIOLO G.

7) che, nell'apposita sezione "soprannumerari" della domanda, la docente ha "condizionato" la domanda ed ha espresso la volontà **NON partecipare ai movimenti, al fine di restare nella scuola di titolarità, in caso di sopravvenienza di un posto comune nella scuola primaria dell'I.C. "Valle dell'Anapo" di Ferla (SR)**, come si rileva del seguente estratto dalla medesima

DOCENTE SOPRANNUMERARIO		
24	Il docente è perdente posto?	SI
25	Punteggio nella graduatoria di docente soprannumerario	200
26	Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?	NO
27	Docente entrato:	<div> nel precedente anno scolastico (art.19, comma 7, punto 1, contratto mobilità) <input type="checkbox"/> </div> <div> prima del precedente anno scolastico (art.19, comma 7, punto 2, contratto mobilità) <input checked="" type="checkbox"/> </div>

8) Che la docente, quindi, **non ha presentato alcuna domanda di mobilità volontaria per l'a. s. 2021/22, in quanto è stata obbligata alla presentazione della domanda di trasferimento essendo stata individuata docente soprannumerario;**

9) Che anche l'**Ins. Galioto Carmela**, trovandosi nella medesima situazione della ricorrente, ha presentato la domanda di trasferimento nella qualità di docente soprannumerario nella scuola primaria dell'I.C. "Valle dell'Anapo" di Ferla (allegato n.8), che è stata convalidata dall'A.T. di Siracusa con 206 punti e con l'indicazione di



n.194 punti attribuiti nella graduatoria di docente perdente posto della scuola di Ferla e con l'indicazione delle seguenti sedi scelte:

- | | | | |
|---|--------|---------------|--------------------------------|
| 1 | Comune | D540 SR | FERLA |
| 2 | Scuola | SREE85401X SR | I I.C. V. MESSINA PALAZZOLO A. |

10) che anche la resistente Galioto ha “condizionato” la domanda, infatti, nell'apposita sezione “soprannumerario”, la docente ha espresso la volontà **NON partecipare ai movimenti al fine di restare nella scuola di titolarità, in caso di sopravvenienza di un posto comune nella scuola primaria dell'I.C. “Valle dell'Anapo” di Ferla (SR)**, come si rileva del seguente estratto dalla medesima

DOCENTE SOPRANNUMERARIO		
24	Il docente è perdente posto?	SI
25	Punteggio nella graduatoria di docente soprannumerario	194
26	Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?	NO
27	Docente entrato:	
	nel precedente anno scolastico (art.19, comma 7, punto 1, contratto mobilità)	<input type="checkbox"/>
	prima del precedente anno scolastico (art.19, comma 7, punto 2, contratto mobilità)	<input checked="" type="checkbox"/>

11) che **entrambe le docenti**, quindi, hanno concorso preliminarmente all'assegnazione di un posto nella scuola di precedente titolarità nel comune di Ferla (SR) e successivamente, non essendo vacante e disponibile alcun posto comune nella prima sede scelta, **hanno concorso d'ufficio** alla fase provinciale delle operazioni di trasferimento per l'a. s. 2021/22, **in quanto non hanno espresso la volontà di partecipare ai movimenti nella sezione “docente soprannumerario”;**

12) che, pertanto, il Ministero, dovendo assegnare una sede scolastica alle due docenti, ha confrontato la loro posizione nella seconda sede da entrambe scelta in domanda (scuola – cod.SREE85401X SR, I I.C. V. MESSINA PALAZZOLO Acreide) ed **illegittimamente non ha applicato quanto previsto dal CCNI 2019/22 in caso di parità di punteggio, in base al quale viene soddisfatto prima il docente concorrente che ha una maggiore età anagrafica;**



13) che erratamente l'Ins. Caristia, con maggiore età anagrafica (n. 28.11.1962), non ha ottenuto il trasferimento richiesto nella scuola primaria dell'I.C. "V. Messina" di Palazzolo Acreide (SR), sebbene vacante e disponibile ed è stata collocata nella scuola primaria (cod. SREE829017) VIII I.C. "E. VITTORINI" di SIRACUSA, indicata in posizione n.6 nella domanda presentata;

14) che illegittimamente l'Ins. Galioto Carmela, con minore età anagrafica (n. 30.09.1963) ha superato la ricorrente ed è stata collocata nella scuola "V. Messina" di Palazzolo Acreide, in violazione della contrattazione di mobilità;

15) che dall'analisi bollettino dei movimenti per l'a.s. 2021/22 pubblicato dall'A.T. di Messina con decreto n.6482 del 7.06.2021 (allegato n.10) è possibile evincere che nella scuola primaria dell'I.C. "V. Messina" di Palazzolo Acreide (SR) erano vacanti e disponibili **n. 2 posti comuni che erratamente sono stati destinati:**

- **all'Ins. Galioto Carmela**, docente soprannumeraria e perdente posto che, come la ricorrente, ha indicato nella domanda condizionata tale sede come seconda scelta, ed ha concorso alle operazioni con uguale punteggio e con minore età anagrafica rispetto a quella della deducente;
- **all'Ins. Valvo Sebastiana**, titolare al momento della presentazione della domanda di mobilità volontaria al CIPIA "A Manzi" di SIRACUSA (in servizio presso il punto di erogazione di Palazzolo Acreide), che erratamente è stata fatta concorrere alla I fase – comunale delle operazioni dell'a.s. 2021/22, con 52 punti, notevolmente inferiori rispetto a quelli posseduti dalla ricorrente che aveva diritto ad essere collocata in tale sede d'ufficio e preliminarmente;

16) che l'Ins. Caristia Nuccia, nell'assegnazione della sede è stata illegittimamente superata dalla docente GALIOTO (con minore età – uguale posizione n.2 della sede espressa - parità di punteggio – mobilità d'ufficio gestita in fase II) e dalla docente VALVO (minore punteggio – mobilità volontaria erratamente gestita in fase I – nessuna priorità);

17) che se il M.I. avesse osservato la normativa vigente e la contrattazione di mobilità valevole per l'a. s. 2021/22, l'Ins. Caristia Nuccia, avrebbe ottenuto il trasferimento nella scuola primaria dell'I.C. "V. Messina" di Palazzolo Acreide (SR), spettante anche in via prioritaria rispetto ai movimenti volontari e d'ufficio, in quanto docente soprannumerario e perdente posto, obbligata alla presentazione della domanda essendo priva di sede;



18) che il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i seguenti motivi di diritto:

§ § §

A) Sull'illegittimità delle operazioni di mobilità dell'a. s. 2021/22 nei posti comuni della scuola primaria in provincia di Siracusa. Sulla violazione degli artt. 3, 19 e 20 del CCNI 2019/22 e delle tabelle ed allegati presenti nella contrattazione di mobilità.

Sull'illegittimo trasferimento dell'INS. GALIOTO CARMELA nella scuola primaria di Palazzolo Acreide (SR).

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 del CCNI 2019/22 il personale docente che per contrazione di organico è individuato soprannumerario “.. ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. ..” e “ .. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle preferenze richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella scuola di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al **trasferimento d'ufficio** al fine di ottenere una nuova titolarità.”

Nel caso in esame l'Ins. CARISTIA è stata individuata in data 03.05.2021 dal Dirigente Scolastico dell'I.C. “Valle dell'Anapo” di Ferla (SR), docente soprannumerario nell'organico della scuola primaria (posto comune) dell'Istituto per l'a. s. 2021/22, in quanto collocata in penultima posizione nella graduatoria interna d'Istituto con 200 punti, ed è stata invitata alla presentazione della domanda di trasferimento entro la data del 7.05.2021 (allegati n.5 e n. 6), ai sensi di quanto disposto dall'art.19 del CCNI 2019/22 e secondo quanto stabilito dalla nota dell'A.T. di Siracusa prot. n. 4954 del 03.05.2021, allegata alla comunicazione di soprannumerarietà notificata alla ricorrente dalla scuola (allegato n. 5).

In tale nota l'Ambito Territoriale ha invitato i Dirigenti Scolastici a comunicare entro il 7.05.2021 “il nominativo del o dei docenti individuati quali soprannumerari con indicati a fianco di ciascuno il punteggio con il quale sono inseriti nella graduatoria d'Istituto.”, precisando se l'insegnante perdente posto “è entrato a far parte dell'organico dal precedente primo settembre 2020 (art. 19 comma 7 punto 1 contratto mobilità), ovvero dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, (art. 19 comma 7 punto 2 contratto mobilità).” e se ha risposto SI o NO alla domanda formulata al n. 26 dell'istanza di mobilità per la partecipazione volontaria alle operazioni di mobilità o per il “condizionamento” della domanda, al fine del rientro prioritario nella sede di precedente titolarità.

Secondo quanto esposto in premessa, che qui si intende riportato e trascritto per brevità espositiva, l'I.C. “Valle dell'Anapo” di Ferla (SR) ha individuato le docenti



Caristia Nuccia (ricorrente) e Galioto Carmela (resistente) perdenti posto per l'a.s. 2021/22, in esito alla pubblicazione delle graduatorie interne d'Istituto per la scuola primaria (allegato n. 4) nelle quale le insegnanti sono collocate rispettivamente al penultimo posto (CARISTIA) con 200 punti ed all'ultimo posto (GALIOTO) con 194 punti.

Entrambe le docenti hanno partecipato alle operazioni di trasferimento come docenti soprannumerarie entrate a far parte dell'organico dell'Istituto negli anni scolastici precedenti rispetto all'1 settembre 2020 (art. 19 comma 7 punto 2 del CCNI 2019/22), **con l'espressa volontà di "condizionare" l'istanza e di non partecipare volontariamente ai movimenti a domanda per l'a.s. 2021/22.**

Entrambe le docenti hanno deciso di non concorrere volontariamente alle operazioni di trasferimento con i docenti che hanno presentato la domanda di mobilità territoriale volontaria, al fine di essere collocate preliminarmente a questi, con il diritto prioritario al riassorbimento nel posto di precedente titolarità se disponibile o, in subordine, all'ottenimento della sede di servizio d'ufficio, secondo quanto statuito dagli artt. 19 e 20 e dalle altre disposizioni del CCNI 2019/22.

Nelle domande, entrambe le docenti hanno espresso la medesima indicazione della prima e della seconda sede nella quale ottenere rispettivamente:

- il riassorbimento presso il Comune di FERLA, cod. D540 SR – scelta n.1;
- il trasferimento d'ufficio presso il I I.C. "V. MESSINA" di PALAZZOLO ACREIDE (SR), cod.SREE85401X – scelta n.2.

La ricorrente, inoltre, come previsto nell'art. 6 del CCNI sulla mobilità, ha espresso fino a 15 preferenze, che non incidono nel condizionamento della domanda.

Il M.I. ha convalidato le domande presentate dalle docenti, con l'attribuzione di n.206 punti ciascuna e non ha applicato alla valutazione concorrenziale delle istanze le norme contrattuali vigenti, con grave pregiudizio e danno per la ricorrente che è stata trasferita illegittimamente a Siracusa, in presenza di due posti comuni nella scuola di Palazzolo Acreide, che avrebbe dovuto ottenere d'ufficio avendo espresso tale scelta la posto n.2 in domanda.

In caso di più docenti da trasferire d'ufficio, relativamente alle medesime sedi (posti e/o cattedre), gli stessi vengono graduati secondo il punteggio spettante in base alla Tabella A, allegata al CCNI 2019/22, con le precisazioni per i trasferimenti d'ufficio e con l'espressa indicazione che in caso di parità, prevale il docente con maggiore età anagrafica.



Il Ministero, quindi, trattandosi di due docenti nella medesima situazione (perdenti posto con domanda “condizionata” non soddisfatta nella prima sede scelta di Ferla, con medesimo punteggio di 206 punti nella mobilità d’ufficio e con medesimo posizionamento in domanda condizionata, posto n.2, della scuola di Palazzolo Acreide), avrebbe dovuto assegnare d’ufficio la sede spettante e **graduare le due concorrenti in base all’età anagrafica, in applicazione dell’art.19 commi 4 e 7 e dell’ art. 20 comma 2 del CCNI 2019/22.**

L’art. 19 del CCNI di mobilità riguarda l’INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA ed ai **commi 4 e 7** precisa che nell’elaborazione della graduatoria interna d’istituto, per l’individuazione del docente perdente posto, “.. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica. ..”.

L’applicazione del **requisito della scelta prioritaria in relazione alla maggiore età posseduta tra due concorrenti soprannumerari nella medesima situazione** è ulteriormente confermato nel medesimo contratto all’art. 20 “TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA”, che disciplina il trasferimento d’ufficio degli insegnanti.

In particolare, l’art. 20 del CCNI 2019/22 al comma 2 statuisce, infatti, che ***“I docenti da trasferire d’ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno, in base a tutti gli elementi di cui all’apposita tabella allegata al presente contratto. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.”***

La prevalenza della maggiore età anagrafica è altresì statuita dall’ALLEGATO n.1 alla contrattazione in questione.

E’ di tutta evidenza, quindi, la violazione dell’art.20 della contrattazione di mobilità e delle altre disposizioni in ordine all’esame delle domande in caso di parità di punteggio, che rimandano alla valutazione prioritaria della maggiore età dei concorrenti.

Nel caso in questione, inoltre, il M.I. ha gestito, erroneamente, “d’ufficio” esclusivamente la domanda della docente GALIOTO, com’è possibile evincere dalla seguente tabella estratta dal bollettino dei movimenti pubblicato in data 09.06.2021 nel sito dell’A. T di Siracusa ed allegato al decreto del medesimo ufficio prot. 6482 del 07.06.2021 (allegato n. 10).



COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO	TIPO DI MOVIMENTO
CARISTIA	NUCCIA	28/11/1962	SR	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SREE829017 - VIII I.C. E. VITTORINI SIRACUSA	I754 - SIRACUSA	059		206,00	TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA
GALIOTO	CARMELA	30/09/1963	SR	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SREE85401X - I.I.C. V. MESSINA PALAZZOLO A.	G267 - PALAZZOLO ACREIDE	055		194,00	TRASFERIMENTO D'UFFICIO

Secondo quanto stabilito dai sopra richiamati articoli della contrattazione di mobilità, riguardanti la gestione delle domande condizionate presentate dai docenti soprannumerari, **il M.I. ha errato nel considerare il trasferimento della ricorrente “a domanda condizionata”,** in quanto tale movimento si verifica solo quando il docente perdente posto è riassorbito nella sede di precedente titolarità, con il conseguente annullamento della domanda obbligatoriamente presentata.

Il movimento in altre sedi ottenuto dal docente soprannumerario che ha condizionato la domanda, non intendendo partecipare volontariamente ai movimenti, infatti, può avvenire solo d’ufficio, come previsto dall’art. 20 della contrattazione di mobilità.

Nel caso in questione l’Ins. Caristia, rispondendo negativamente nell’apposita sezione “soprannumerari” della domanda, ha dichiarato di volere rimanere nella scuola di Ferla, nella quale era titolare al momento di presentazione dell’istanza, e che, in caso di mancanza di posto in tale scuola, intendeva mantenere la posizione di soprannumero nel corso del movimento al quale era obbligata a concorrere, con il conseguente trasferimento d’ufficio e non volontario.

Con la risposta negativa alla domanda “*il docente soprannumerario intende comunque partecipare ai movimenti a domanda?*”, la ricorrente, quindi, ha espressamente chiesto l’annullamento della domanda nel caso in cui, nel corso dei movimenti, si fosse ricostituita o liberata una cattedra nella scuola di Ferla ed in caso contrario di ottenere una sede d’ufficio.

In questi casi, le domande “condizionate” dei docenti soprannumerari sono disciplinate in maniera diversa rispetto a quelle presentate volontariamente.

In applicazione degli artt. 19 e 20 della contrattazione e degli altri richiami a tabelle ed allegati ivi presenti, **il M.I. avrebbe dovuto gestire d’ufficio il trasferimento della ricorrente (con maggiore età anagrafica rispetto all’Ins. Galioto) nella scuola di PALAZZOLO ACREIDE (SR), non essendo possibile il “trasferimento a domanda condizionata” per la mancanza di posti nella scuola primaria di FERLA.**



Nessun trasferimento “a domanda condizionata”, inoltre, avrebbe potuto essere operato dal Ministero nella scuola primaria di Siracusa, non essendo la scuola di titolarità della ricorrente al momento del condizionamento della domanda.

Il trasferimento subito dall’Ins. Caristia nella scuola primaria di SIRACUSA, in presenza di due posti comuni disponibili nella scuola primaria di Palazzolo Acreide, quindi, dimostra la violazione di quanto disposto contrattazione di mobilità e l’illegittimità delle operazioni di trasferimento dell’a. s. 2021/22 nei posti comuni della scuola primaria in provincia di Siracusa.

B) Sull’illegittimo trasferimento dell’INS. VALVO SEBASTIANA nella scuola primaria di Palazzolo Acreide (SR).

Sulla violazione dell’ordine e della sequenza dei movimenti di cui all’ALLEGATO A al CCNI 2019/22.

Dalla tabella estratta dal bollettino dei movimenti pubblicato in data 09.06.2021 nel sito dell’A. T di Siracusa ed allegato al decreto del medesimo ufficio prot. 6482 del 07.06.2021 (allegato n. 10), si evince che l’Ins. Valvo Sebastiana è stata trasferita con movimento a domanda volontaria in un altro posto comune della scuola primaria di Palazzolo Acreide, nel quale avrebbe dovuto essere prioritariamente trasferita d’ufficio la ricorrente, in quanto docente soprannumerario e per i motivi di seguito esposti.

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO	TIPO DI MOVIMENTO
VALVO	SEBASTIANA	14/08/1973	SR	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	SREE85401X - I.I.C. V. MESSINA PALAZZOLO A.	G267 - PALAZZOLO ACREIDE	055		52,00	MOVIMENTO A DOMANDA
CARISTIA	NUCCIA	28/11/1962	SR	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	SREE829017 - VIII I.C. E. VITTORINI SIRACUSA	I754 - SIRACUSA	059		206,00	TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA

L’analisi della domanda di trasferimento presentata dalla docente Valvo (allegato n. 13) chiarisce che la resistente, **titolare nella scuola d’istruzione per adulti C.P.I.A. di SIRACUSA**, con sede di servizio presso il Punto di erogazione di Palazzolo Acreide, ha chiesto di partecipare volontariamente alle operazioni di mobilità dell’a.s. 2021/22 e di essere trasferita nella scuola primaria di Palazzolo Acreide (SR).

La domanda volontaria presentata della resistente VALVO, convalidata con 52 punti dall’A.T. di Siracusa (allegato n.14), avrebbe dovuto essere soddisfatta dopo l’assegnazione della sede di titolarità all’Ins. Caristia, docente soprannumerario con 206 punti ed obbligata alla presentazione dell’istanza, in applicazione della contrattazione triennale.



L'ordine dei movimenti, all'interno delle tre fasi della mobilità, è disciplinato dall'**ALLEGATO 1 al CCNI 2019/22**, che indica la sequenza delle operazioni nelle fasi (comunale, provinciale e interprovinciale), individuate dall'art.6, comma 2 della contrattazione.

I trasferimenti d'ufficio dei docenti soprannumerari rientrano nella I e nella II fase delle operazioni di mobilità e costituiscono il terz'ultimo (lettera E) e penultimo (lettera F) movimento della fase comunale (fase I) e il primo (lettera A) della fase provinciale (fase II) dell'ALLEGATO 1.

In particolare la fase I – comunale alla lettera E) prevede i “**trasferimenti a domanda in sede**” con la precisazione di cui alla nota (3), che così indica: “*In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari*”;

In applicazione della lettera E della fase I – comunale la domanda della ricorrente avrebbe dovuto essere soddisfatta prioritariamente a quella dell'Ins. Valvo che illegittimamente è stata gestita nella medesima fase con l'errata applicazione della lettera C), che riguarda esclusivamente il trasferimento a domanda per la sola scuola secondaria di II grado “da corso diurno a corso serale nello stesso istituto e viceversa”.

La resistente Ins. Valvo, infatti, ha partecipato alle operazioni di trasferimento della scuola primaria e non della scuola secondaria di II grado, pertanto, la domanda non avrebbe dovuto essere valutata dall'A.T. di Siracusa nella I fase con l'applicazione della lettera C).

Il posto comune della scuola primaria di Palazzolo Acreide, quindi, sarebbe spettato d'ufficio all'Ins. Caristia in applicazione della lettera E della fase I, essendo la ricorrente soprannumerarie e priva di sede di titolarità.

In ogni caso anche la valutazione della domanda della ricorrente nella II fase di mobilità – provinciale, in applicazione della lettera A) dell'ALLEGATO 1 al CCNI triennale, avrebbe determinato il trasferimento prioritario dell'Ins. Caristia nella sede di Palazzolo Acreide, preliminarmente ad ogni altro movimento della fase, anche a quello dell'Ins. VALVO.

Oltre quanto sopra, la gestione nella II fase – provinciale della domanda presentata della docente Valvo, è dovuta anche dall'applicazione della normativa che ha istituito i CPIA e soppresso la personalità giuridica dei C.T.P.

La docente Valvo, al momento della presentazione della domanda era titolare al CPIA di SIRACUSA ed in servizio nel punto di erogazione di Palazzolo Acreide, così come



risulta nel frontespizio dell'istanza e nella dichiarazione che l'Ins. Valvo ha allegato alla medesima.

La resistente non era titolare nel comune di Palazzolo Acreide che è un ex C.T.P. senza personalità giuridica, benché dotato di codice meccanografico, pertanto non avrebbe potuto concorrere ai movimenti della I fase, all'interno del comune di titolarità che non è Palazzolo Acreide, bensì Siracusa.

La contrattazione di mobilità prevede che la sede di origine del movimento corrisponda alla sede di titolarità e non alla sede di servizio del docente che chiede il movimento.

Il CPIA di Siracusa ha sede amministrativa e legale in Via M. Caracciolo n.2 di Siracusa, è dotato di codice fiscale 93075960893, codice IPA cpiasr ed autonoma personalità giuridica, a differenza dei punti di erogazione (come quello di Palazzolo Acreide) che non hanno alcuna autonomia, né personalità giuridica, sebbene siano dotati di codice meccanografico.

I Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), sono stati istituiti dalla **Legge n. 296 del 27.12.2006** (*legge finanziaria 2007*), **art. 1, comma 632**, come reti territoriali organizzate su base provinciale, con il riconoscimento di una propria autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici.

Con il **Decreto Ministeriale 25.10.2007** sono stati, poi, definiti i criteri generali per la riorganizzazione dei C.T.P. - Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali e sono state stabilite le disposizioni per il **conferimento dell'autonomia ai CPIA**, prevista dal comma 632 dell'art. 1 della Legge 296/2006. Il **DPR 263/2012** ha definito successivamente le norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali.

Le **Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti** (Decreto MIUR MEF 12.03.2015) ne hanno definito puntualmente l'assetto organizzativo - come unità amministrativa, didattica e formativa - e quello didattico, declinando i risultati di apprendimento in competenze, conoscenze e abilità.

Il **Decreto del 12.03.2015** (allegato n. 15), infine, ha fornito le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei CPIA - Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Esso al punto 3.1 statuisce che "... A) **i CPIA costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio (sede centrale e punti di erogazione, tra cui le sedi carcerarie)** ..." ed al



punto 3.1.1. che *“Il CPIA si configura come Rete Territoriale di Servizio articolata nei seguenti livelli: Livello A: unità amministrativa – **il CPIA si articola dal punto di vista amministrativo, in una sede centrale e in punti di erogazione di primo livello (sedi associate) ...”***.

Oltre quanto sopra, al punto 3.8 “Risorse umane, finanziarie e strumentali” il Decreto precisa che *“I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle Istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275”*.

Il 31 agosto 2015, i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione in età adulta (C.T.P.) ed i Corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di II grado, hanno cessato di funzionare definitivamente per essere riorganizzati in CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) secondo quanto previsto dal DPR 263/12.

Il punto erogazione di Palazzolo Acreide è un ex C.T.P. e come tale, ha perso autonomia, è stato soppresso ed è stato riorganizzato in CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) secondo quanto previsto dal DPR 263/12, con unico Dirigente Scolastico che coordina tutti i punti di erogazione, compreso quello in questione.

Dall'applicazione congiunta della normativa sopra riportata, che fugge ogni dubbio in ordine alla titolarità nel comune di SIRACUSA della docente VALVO al momento della presentazione della domanda, e dell'Allegato n.1 al CCNI 2019/22, in base al quale partecipano alla fase I dei movimenti esclusivamente i docenti che concorrono per il passaggio dal diurno al serale o viceversa nella scuola secondaria di II grado, deriva che la domanda della resistente Valvo, per la scuola primaria, non avrebbe dovuto essere gestita nella I fase – comunale di mobilità e non avrebbe dovuto essere soddisfatta con l'assegnazione del posto comune nella scuola primaria di Palazzolo Acreide.

Anche per tale ragione la domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta, con il conseguente annullamento dell'illegittimo trasferimento nella scuola primaria di Siracusa e con l'assegnazione della sede spettante di Palazzolo Acreide.

C) Sulla disparità di trattamento, eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto ed illogicità manifesta. Sulla violazione dell'art. 3 e 97 Cost. Sulla violazione dell'art. 3 della L.241/90.

E' evidente, quindi, la disparità di trattamento operata dal Ministero tra le due situazioni sovrapponibili riguardanti la valutazione delle domande condizionate presentate delle docenti soprannumerarie, Ins.ti Caristia e Galioto, nonché l'**eccesso**



di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto e per illogicità manifesta, che ha determinato il trasferimento delle resistenti Galioto e Valvo nei posti comuni della scuola primaria di Palazzolo Acreide, uno dei quali avrebbe dovuto essere assegnato d'ufficio al trasferimento della ricorrente, con maggiore anzianità anagrafica, così come previsto dalla contrattazione.

In tale contesto, è chiara l'assoluta illegittimità degli atti in base ai quali è stato disposto il trasferimento in contestazione della ricorrente a Siracusa, risultando platealmente **disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (art. 97 Cost.)**.

È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta alle norme evidenziate, parte ricorrente, avrebbe sicuramente ottenuto il trasferimento nel posto comune della scuola primaria "V. Messina" di Palazzolo Acreide (SR) e non sarebbe stata illegittimamente superata:

- **dalla docente GALIOTO**, che, a parità di condizioni di soprannumerarietà con la ricorrente e con una minore anzianità anagrafica è stata erroneamente soddisfatta d'ufficio prioritariamente rispetto alla deducente;

- **dall'Ins. VALVO**, la cui domanda volontaria di trasferimento nella scuola primaria è stata erratamente soddisfatta, nonostante il punteggio più basso, prima della istanza della deducente, nella I fase di mobilità comunale spettante esclusivamente ai docenti che chiedono il trasferimento da corso diurno a corso serale e viceversa nello stesso istituto della scuola secondaria di II grado, non applicabile nel caso di mobilità nella scuola primaria.

Tutto ciò in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A. in merito ai criteri ed agli elementi in base ai quali è stato adottato il trasferimento in contestazione della ricorrente nella scuola di Siracusa, indicato nel bollettino (allegato n.10), **illegittimamente ed illogicamente, come "trasferimento a domanda condizionata"**.

Il **difetto di motivazione** alla base degli atti e delle pubblicazioni effettuate dal M.I. è chiaro.

Risulta evidente anche la perpetrata **violazione dell'art. 3 della L. n.241 / 90**, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l'adozione da parte della P.A.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, *invero, "ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto*



di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.” (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 21.06.11, n. 5479).

In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione ex post dell'iter logico – valutativo seguito dall'amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

D) Sull'onere della prova e sul principio di “vicinanza della prova”.

Oltre alle considerazioni di cui ai punti precedenti è opportuno valutare il principio della c.d. “vicinanza della prova”.

Sulla base di tale principio, anch'esso riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza, **il datore di lavoro – P.A. è onerato della prova relativa alla correttezza ed alle modalità di svolgimento delle operazioni di mobilità e del fatto che il concorrente non avrebbe ottenuto il trasferimento nella sede richiesta.**

Il principio della c.d. “vicinanza della prova” riconosce ed afferma che “solo la P.A. / datore di lavoro” è in possesso dei dati e dei documenti (e nel caso di specie anche degli strumenti – algoritmo di elaborazione dei dati) e che il relativo onere grava su di esso.

Il Ministero, infatti, non pubblica l'elenco di tutti i docenti che concorrono alle operazioni di mobilità, con la conseguenza che la ricorrente ha conoscenza esclusivamente dei bollettini nei quali sono elencati i docenti che ottengono i movimenti richiesti e nel caso di specie, dei documenti presentati dagli altri docenti, a seguito di singoli accessi agli atti.

L'Ins. Caristia, quindi, ha dato la prova, nei limiti di quanto dalla stessa sostenibile, conoscibile, dimostrabile ed in applicazione della contrattazione di mobilità, dell'illegittimità delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2021/22 e della illegittima mancata assegnazione spettante di una delle due sedi della scuola primaria di Palazzolo Acreide, vacanti e disponibili, e erroneamente destinate alle docenti Galioto e Valvo, non aventi diritto per i motivi sopra esposti.

§§§

Tutto ciò premesso e ritenuto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, rigettata ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

conclusioni:



1) Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere il trasferimento nel posto comune della scuola primaria del I I.C. “V. MESSINA” di PALAZZOLO ACREIDE (SR), cod. SREE85401X, eventualmente anche in sovrannumero, così come indicato in ricorso e come per legge, nel rispetto del punteggio convalidato dal M.I., della specializzazione e di ogni altro titolo, anche di servizio, e di ogni altro punteggio, anche familiare e di continuità, posseduto della deducente e per l’effetto revocare il trasferimento della ricorrente nella scuola primaria del VIII I.C. “E. VITTORINI” di SIRACUSA ed adottare tutti gli atti e provvedimenti consequenziali, anche in ordine all’eventuale revoca del trasferimento nel posto comune della scuola primaria del I I.C. “V. MESSINA” di PALAZZOLO ACREIDE (SR), cod. SREE85401X, ottenuto in danno della ricorrente con le operazioni di mobilità dell’a. s. 2021/22 dall’Ins. Galioto Carmela e/o dell’Ins. Valvo Sebastiana, ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti e disponendo quant'altro per legge.

2) In ogni caso accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento nel posto comune della scuola primaria del I I.C. “V. MESSINA” di PALAZZOLO ACREIDE (SR), cod. SREE85401X, anche in sovrannumero, a seguito delle operazioni di mobilità per la scuola primaria dell’a.s. 2021/22, per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui al presente atto e/o che saranno ritenuti di giustizia, ed a tal fine condannare ed ordinare a parte resistente di compiere ogni atto ed attività ai fini dell’accoglimento ed esecuzione delle relative domande, anche in ordine alla revoca dell’illegittimo trasferimento della ricorrente nel posto comune della scuola primaria del VIII I.C. “E. VITTORINI” di SIRACUSA, disponendo quanto altro per legge;

3) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

L’Avv. Massimiliano Fabio dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che la propria p.e.c. è *massimilianofabio@pec.giuffre.it*.

L’Avv. Massimiliano FABIO deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Carta di identità;
- 3) Contratto a tempo indeterminato;
- 4) Graduatoria interna d’Istituto dell’I.C. “Valle dell’Anapo” di Ferla;
- 5) Individuazione perdente posto Ins. Caristia Nuccia del 3.05.2021;



- 6) Domanda di mobilità condizionata dell'Ins. Caristia per l'a.s. 2021/22 con allegati;
- 7) Domanda di mobilità condizionata dell'Ins. Caristia per l'a.s. 2021/22 convalidata dall'A.T. di Siracusa;
- 8) Domanda di mobilità condizionata dell'Ins. Galioto per l'a.s. 2021/22 con allegati;
- 9) Domanda di mobilità condizionata dell'Ins. Galioto per l'a.s. 2021/22 convalidata dall'A.T. di Siracusa;
- 10) Decreto e bollettino dei movimenti dell'a.s. 2021/22 pubblicato dall'A.T. di Siracusa;
- 11) CCNI 2019/22;
- 12) O.M. n.106/2021;
- 13) Domanda di mobilità volontaria dell'Ins. Valvo per l'a.s. 2021/22 con allegati;
- 14) Domanda di mobilità volontaria dell'Ins. Valvo per l'a.s. 2021/22 convalidata dall'A.T. di Siracusa;
- 15) G.U. 8.06.2015 – ordinamento CPIA.
S.J.L.

Sant'Agata di Militello, 3 novembre 2021.

Avv. Massimiliano FABIO

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA
EX ART. 151 C.P.C.
PREMESSO**

Il Ricorso ex art. 414 C.P.C.;

RITENUTO

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR, oggi MI e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 C.P.C., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che *“si deve escludere la necessità di operare*



l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”;

5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale **nel sito del MIUR, oggi MI** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;

6) Che, la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del **Sito Istituzionale del MIUR, oggi MI** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 3 novembre 2021.

Avv. Massimiliano FABIO

